

Causa C-80/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

8 febbraio 2021

Giudice del rinvio:

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie (Polonia)

Data della decisione del rinvio:

27 ottobre 2020

Attori:

E.K.

S.K.

Convenuto:

D.B.P.

Oggetto del procedimento davanti al giudice nazionale

Gli attori chiedono la condanna del convenuto al pagamento, in loro favore, di una somma di denaro, oltre agli interessi legali di mora, a titolo di restituzione di una prestazione indebita derivante dal rimborso delle rate di capitale e di interessi di un mutuo, in considerazione dell'applicazione di clausole contrattuali abusive contenute in un contratto di mutuo ipotecario denominato al tasso di cambio del franco svizzero (CHF). Gli attori, che sono consumatori, contestano le clausole del contratto di mutuo che non sono state negoziate individualmente con loro nella parte riguardante la conversione dell'importo del mutuo e delle rate del mutuo in base al tasso di cambio determinato dalla banca convenuta.

Oggetto e fondamento normativo del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, in particolare dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio; articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un'interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali, ai sensi della quale il giudice non dichiara abusiva l'intera clausola contrattuale ma soltanto quella sua parte che la rende abusiva, permettendo così che tale clausola rimanga parzialmente efficace.

2. Se l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un'interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali, ai sensi della quale il giudice, dopo aver accertato il carattere abusivo di una clausola contrattuale, senza la quale il contratto non potrebbe essere in vigore, può modificare la restante parte del contratto interpretando le dichiarazioni di volontà delle parti, al fine di impedire la nullità del contratto, favorevole per il consumatore.

Disposizioni di diritto dell'Unione richiamate

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori: considerando 21 e 24, articolo 6, paragrafo 1, nonché articolo 7, paragrafi 1 e 2

Disposizioni di diritto nazionale richiamate

Ustawa Kodeks cywilny (Legge del 23 aprile 1964, recante promulgazione del codice civile, Polonia; in prosieguo, anche: il «c.c.») (Dz.U. n. 16, posizione 93, e successive modifiche).

È considerato consumatore la persona fisica che conclude, con un imprenditore, un negozio giuridico che non rientra nell'ambito della sua attività commerciale o professionale (articolo 22¹).

Paragrafo 1. Gli atti giuridici in contrasto con la legge o aventi lo scopo di eludere la legge sono nulli, salvo che una specifica disposizione preveda un effetto diverso, in particolare, che le disposizioni nulle di un atto giuridico sono sostituite

da corrispondenti norme di legge. Paragrafo 2. L'atto giuridico contrario ai principi di convivenza civile è nullo. Paragrafo 3. Se la nullità riguarda solo una parte dell'atto giuridico tale atto rimane in vigore per la parte restante salvo che dalle circostanze risulti che senza la parte colpita da nullità l'atto non sarebbe stato concluso (articolo 58).

Paragrafo 1. La dichiarazione di volontà deve essere interpretata conformemente ai principi di convivenza sociale e agli usi, tenendo conto delle circostanze in cui la dichiarazione è stata resa. Paragrafo 2. Nell'interpretare i contratti si deve indagare quale sia stata la comune volontà delle parti e quale sia lo scopo perseguito e non limitarsi al senso letterale dei termini. (articolo 65).

Paragrafo 1. Le clausole dei contratti stipulati con i consumatori che non sono state negoziate individualmente non sono per essi vincolanti qualora configurino i loro diritti e obblighi in modo contrario al buon costume, con grave violazione dei loro interessi (clausole contrattuali abusive). Questo non si applica alle clausole che determinano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o la remunerazione, purché siano formulate in modo univoco. Paragrafo 2. Quando una clausola contrattuale non sia vincolante per il consumatore ai sensi del paragrafo 1, la restante parte del contratto rimane vincolante tra le parti. Paragrafo 3. Per clausole contrattuali che non sono state negoziate individualmente si intendono le clausole sul contenuto delle quali il consumatore non ha avuto reale influenza. In particolare, ciò si riferisce alle clausole contrattuali che riproducono condizioni generali del contratto sottoposte al consumatore dalla controparte. Paragrafo 4. L'onere della prova che una clausola sia stata negoziata individualmente grava su colui che invoca tale fatto (articolo 385¹).

La valutazione della conformità di una clausola contrattuale al buon costume avviene in base alla situazione sussistente al momento della conclusione del contratto, tenendo conto del suo contenuto, delle circostanze della sua stipula, nonché considerando i contratti collegati al contratto che costituisce l'oggetto della valutazione (articolo 385²).

Chiunque abbia conseguito un arricchimento patrimoniale senza causa a danno di un'altra persona è obbligato a restituire tale arricchimento in natura o, se questo non è possibile, a restituirne il valore (articolo 405).

Paragrafo 1. Le disposizioni precedenti si applicano in particolare alla prestazione indebita. Paragrafo 2. Una prestazione è indebita se colui che l'ha eseguita non era obbligato o non era obbligato nei confronti della persona a favore della quale l'ha eseguita, o se la causa della prestazione è venuta meno o se lo scopo previsto della prestazione non è stato raggiunto, o se l'atto giuridico su cui si basava l'obbligo di eseguire la prestazione era invalido e non ha acquistato validità dopo l'esecuzione della prestazione (articolo 410).

Ustawa Prawo bankowe (Legge del 29 agosto 1997, recante disciplina del diritto bancario, Polonia; in prosieguo: il «diritto bancario») (Dz.U. numero 140, posizione 939, e successive modifiche).

Col contratto di mutuo una banca si impegna a mettere a disposizione del mutuatario, per un periodo previsto nel contratto, una somma di denaro da destinare a uno scopo predeterminato, mentre il mutuatario si impegna a utilizzarla alle condizioni previste nel contratto, a restituire l'importo del mutuo utilizzato e i relativi interessi nonché a pagare una commissione sul mutuo concesso (articolo 69, paragrafo 1, nella versione vigente l'8 luglio 2008).

Il contratto di mutuo deve essere concluso per iscritto e determinare in particolare: 1) le parti contraenti, 2) l'importo e la valuta del mutuo, 3) lo scopo per il quale il mutuo è concesso, 4) le condizioni e le scadenze del rimborso del mutuo, 5) il tasso degli interessi applicati al mutuo e le condizioni relative alle sue modifiche, 6) le garanzie della restituzione del mutuo, 7) la portata dei poteri di controllo della banca sull'utilizzo e sul rimborso del mutuo, 8) i termini e le modalità con le quali le somme di denaro vengono messe a disposizione del mutuatario, 9) l'ammontare della commissione, se prevista nel contratto, 10) le condizioni di modifica e di risoluzione del contratto (articolo 69, paragrafo 2, nella versione vigente l'8 luglio 2008).

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

L'8 luglio 2008 gli attori hanno stipulato con il convenuto un contratto di mutuo ipotecario della durata di 360 mesi, denominato al tasso di cambio del franco svizzero (CHF) per l'importo di CHF 103 260, che era erogabile in un'unica soluzione entro l'8 ottobre 2008. Il tasso degli interessi era variabile e il mutuo veniva rimborsato in rate fisse di pari importo.

Secondo le «condizioni di mutuo» accettate dagli attori, l'importo del mutuo doveva essere erogato al mutuatario in zloty polacchi (in prosieguo: «PLN») o in CHF o in un'altra valuta. Per convertire l'importo del mutuo in PLN, la banca doveva applicare il cambio per l'acquisto di CHF pubblicato nella «tabella dei tassi di cambio per i mutui per acquisto di abitazioni e di consolidamento in valuta estera della Deutsche Bank PBC S.A.», in vigore alla data di erogazione dell'importo del mutuo o di una sua quota. Il mutuo doveva essere rimborsato mediante addebito sul conto bancario del mutuatario della somma in PLN costituente l'equivalente della rata corrente in CHF, del debito scaduto e degli altri importi dovuti alla banca in CHF, calcolati mediante l'applicazione del cambio per la vendita in CHF, pubblicato nella «tabella dei tassi (...)» della Deutsche Bank PBC S.A., vigente presso la banca.

Con il ricorso proposto il 6 luglio 2018, gli attori chiedevano la condanna della convenuta al pagamento in loro favore della somma d'importo pari a PLN 26 274,90, oltre agli interessi legali di mora. Nella motivazione della domanda dichiaravano in particolare che, nel periodo dal 17 luglio 2008 al 3 aprile 2012, la

banca convenuta aveva riscosso indebitamente dai ricorrenti, in conseguenza dell'applicazione di clausole abusive contenute nel contratto di mutuo, una somma pari a PLN 24 705,30. La convenuta chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che il contratto di mutuo era valido e non conteneva clausole contrattuali abusive.

Dalle dichiarazioni rese dagli attori e dai testimoni risulta che, al momento della stipula del contratto di mutuo, gli attori non svolgevano alcuna attività commerciale e che negli anni 2006 e 2008 avevano concluso con la banca convenuta 4 contratti di mutuo. Nel corso della procedura di concessione del mutuo gli attori si erano messi in contatto con la banca attraverso mezzi di comunicazione a distanza e avevano effettuato solo una visita presso la filiale della banca. La maggior parte dei documenti relativi al credito (compresa l'istanza di concessione del mutuo e il contratto di mutuo) era stata sottoscritta dai procuratori degli attori. Questi ultimi non avevano negoziato con la banca alcuna disposizione del contratto di mutuo e avevano chiesto alla banca di inviare loro una bozza del contratto per posta elettronica prima della sua sottoscrizione, ma le loro richieste sono rimaste senza riscontro. Nel corso del procedimento gli attori erano stati informati delle conseguenze dell'eventuale dichiarazione di nullità del contratto da parte del giudice. Gli attori avevano dichiarato di aver compreso e accettato le conseguenze legali e finanziarie dell'eventuale dichiarazione di nullità del contratto di mutuo nonché manifestato il loro consenso alla dichiarazione di nullità del contratto da parte del giudice.

Breve motivazione del rinvio

Secondo la posizione dominante nella giurisprudenza polacca le condizioni contrattuali applicate dalla banca convenuta contengono clausole abusive, ma ciò si riferisce solo ad una parte delle clausole di conversione, e la loro inefficacia non rende impossibile l'esecuzione del contratto.

Le proposte di soluzione presentate finora nella giurisprudenza nazionale sembrano sollevare qualche dubbio alla luce dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE. Infatti, come ha chiarito la Corte di giustizia¹ «l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio osta alla normativa di uno Stato membro che consente al giudice nazionale, qualora accerti la nullità di una clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, di integrare detto contratto modificando il contenuto di tale clausola. (...) Dal tenore letterale del paragrafo 1 di detto articolo 6 emerge, pertanto, che i giudici nazionali siano tenuti unicamente a disapplicare una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore, mentre non siano autorizzati a modificare il contenuto della medesima. Infatti, detto contratto deve esistere, in linea di principio, senza un'altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente

¹ V. sentenza del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10

possibile. (...) Se il giudice nazionale potesse modificare il contenuto delle clausole abusive inserite in simili contratti, una tale facoltà potrebbe compromettere la realizzazione dell'obiettivo di lungo termine di cui all'articolo 7 della direttiva 93/13. Infatti, tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive (v., in tal senso, ordinanza nella causa Pohotovost', punto 41 e giurisprudenza ivi citata), dal momento che essi rimarrebbero ancora tentati di utilizzare siffatte clausole, consapevoli che, anche se dovessero essere dichiarate nulle, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti». Inoltre, nella citata sentenza (punto 69) la Corte ha richiamato direttamente i paragrafi da 86 a 88 delle conclusioni dell'Avvocato generale Verica Trstenjak del 14 febbraio 2012, nei quali la suddetta questione è stata chiarita in modo ancora più diretto e deciso. L'Avvocato generale ha posto l'attenzione sulla riduzione del rischio per il professionista derivante dall'uso di clausole abusive, dato che una modifica che consiste nell'adeguare le clausole alle norme di legge è accettabile per il professionista. La prospettiva di convalida dei motivi di nullità del contratto e la trasparenza del rischio per il professionista potrebbe avere effetto opposto a quello voluto dal legislatore europeo e introdurre la facoltà del giudice di modificare il contratto a posteriori, il che non solo indebolirebbe l'effetto deterrente derivante dall'articolo 6 della suddetta direttiva, ma avrebbe anche un effetto contrario. Questa posizione è stata adottata anche in numerose altre sentenze della Corte ².

La Corte ha ammesso tuttavia un'eccezione alla regola che prevede l'inefficacia di una clausola contrattuale abusiva, dichiarando ³, in un'ipotesi in cui un contratto concluso tra un professionista ed un consumatore non potrebbe rimanere in vigore dopo la rimozione di una clausola abusiva, che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 96/13 non osta ad una disciplina di diritto nazionale che permette ad un giudice nazionale di sostituire la clausola con una norma di diritto nazionale di natura dispositiva. Tale posizione è stata successivamente integrata mediante la precisazione che la facoltà di sostituire una clausola contrattuale abusiva con una norma di diritto nazionale di carattere dispositivo sia limitata alle ipotesi in cui la dichiarazione di nullità di tale clausola imporrebbe ad un giudice di dichiarare

² V. ordinanze della Corte del 16 novembre 2010, Pohotovost', C-76/10, punto 41; dell'11 giugno 2015, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-602/13, punti da 33 a 37; del 6 giugno 2016, Ibercaja Banco, C-613/15, punti da 36 a 38; nonché sentenze del 30 aprile 2014, Kásler, C-26/13, punti 77 e 79; del 21 gennaio 2015, Unicaja Banco e Caixabank, C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13, punti 28, 31 e 32; del 30 maggio 2013, Asbeek Brusse e de Man Garabito, C-488/11, punto 57; del 21 aprile 2016, Radlinger, C-377/14, punti da 97 a 100; del 21 dicembre 2016, Naranjo e Martinez, C-154/15 e C-307/15, punti 57 e 60; del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C-421/14, punti 71 e 73; del 31 maggio 2018, Sziber, C-483/16, punto 32; del 7 agosto 2018, Banco Santander e Cortes, C-96/16 e C-94/17, punti 73 e 75; del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska, C-176/17, punto 41; del 14 marzo 2019, Dunai, C-118/17, punto 51; del 26 marzo 2019, Abanca Corporación Bancaria e Bankia, C-70/17 e C-179/17, punti 53, 54, 63, e del 7 novembre 2019, NMBS, C-349/18, C-350/18 e C-351/18, punti da 66 a 69.

³ V. sentenza del 30 aprile 2014, Kásler, C-26/13, punto 85.

nullo l'intero contratto, esponendo così il consumatore al rischio di subire conseguenze che per lui costituirebbero una sanzione⁴. Inoltre, con sentenza del 14 giugno 2012 la Corte ha disposto chiaramente che l'articolo 6, paragrafo 1, non può essere interpretato nel senso che esso non consente al giudice nazionale di modificare il contenuto di una clausola abusiva invece di escluderne semplicemente l'applicazione, ma che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro che consente al giudice nazionale di integrare detto contratto mediante una modifica del contenuto di tale clausola⁵. Infine, la Corte, chiarendo il significato degli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13, ha stabilito che questi *«ostano a che una clausola di immediata esigibilità di un contratto di mutuo ipotecario dichiarata abusiva sia parzialmente mantenuta in vigore mediante l'eliminazione degli elementi che ne determinano l'abusività, nell'ipotesi in cui l'eliminazione comporterebbe una modifica del contenuto della clausola che andrebbe ad incidere sulla sua sostanza»*⁶.

Il giudice del rinvio ha una riserva fondamentale riguardo alla tesi secondo la quale le disposizioni riguardanti l'erogazione e il rimborso del mutuo siano solo parzialmente abusive, e che la rimozione della loro parte nulla permetterebbe l'esecuzione del contratto di mutuo per la parte rimanente senza ostacoli. I dubbi maggiori si riferiscono alla tesi secondo la quale dalle disposizioni che prevedono che l'erogazione e il rimborso del mutuo con il consenso della banca possono avvenire in CHF debba essere eliminata la clausola abusiva che prevede il necessario consenso della banca e che, in conseguenza di tale eliminazione, l'erogazione e il rimborso possono avvenire incondizionatamente in CHF. Secondo tale tesi le disposizioni riguardanti l'erogazione e il rimborso del mutuo, aventi il seguente contenuto contrattuale: *«L'importo del mutuo viene erogato al mutuatario in PLN. (...) Con il consenso della banca, il mutuo può essere erogato anche in CHF o in un'altra valuta.»* (articolo 2, paragrafo. 2); *«Il rimborso del mutuo avviene mediante addebito sul conto bancario del mutuatario di un importo in PLN equivalente alla rata corrente in CHF, al debito scaduto e agli altri crediti della banca in CHF calcolati applicando il cambio per la vendita in CHF pubblicato nella "tabella dei tassi di cambio (...)" in vigore presso la banca due giorni lavorativi prima della scadenza del termine di ogni rimborso della somma concessa a mutuo. Con il consenso della banca, il mutuatario può rimborsare il mutuo anche in CHF o in un'altra valuta»* (articolo 6, paragrafo 1), dopo l'eliminazione, dal loro ambito, delle clausole abusive, assumono la forma seguente: *«Il mutuo può essere erogato in CHF»* (articolo 2, paragrafo. 2); *«Il*

⁴ V. ordinanza della Corte dell'11 giugno 2015, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-602/13, punto 38; nonché sentenze del 21 gennaio 2015, Unicaja Banco e Caixabank, C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13, punto 33; del 7 agosto 2018, Banco Santander e Cortés, C-96/16 e C-94/17, punto 74; del 14 marzo 2019, Dunai, C-118/17, punto 54, e del 26 marzo 2019, Abanca Corporación Bancaria e Bankia, C-70/17 e C-179/17, punti 37 e 59.

⁵ V. sentenza della Corte del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, punti 71 e 73.

⁶ V. sentenza del 26 marzo 2019, Abanca Corporación Bancaria e Bankia, C-70/17 e C-179/17, punto 64.

mutuatario può rimborsare il mutuo in CHF» (articolo 6, paragrafo 1). È difficile non avere la sensazione che tale operazione non sia altro che proprio l'eliminazione, dalla clausola abusiva, degli elementi che ne determinano l'abusività, consistendo, in sostanza, in una modifica essenziale del contenuto di tale clausola, contrastante con gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13⁷.

Inoltre, in conseguenza di tale operazione viene posto nel nulla il cosiddetto effetto deterrente, in quanto essa garantisce al professionista, che introduce clausole abusive in un contratto, che il giudice, nel peggiore dei casi per lui, modificherà queste clausole in modo tale da assicurare un'ulteriore esecuzione indisturbata del contratto, senza conseguenze negative per il professionista. La tutela del consumatore, in pratica, si rivela fittizia, perché in una situazione tipica un consumatore, basandosi sulla formulazione del contratto, sarà solitamente convinto di essere obbligato a rimborsare il prestito solo in PLN, perché non ha avuto il consenso per poterlo rimborsare in CHF, mentre solo dopo la decisione del giudice scopre che la situazione era invece contraria – questo espone il consumatore all'eccezione di inesatto adempimento del contratto e crea il rischio che il contratto di mutuo venga risolto dalla banca e che l'intero importo del mutuo venga dichiarato immediatamente esigibile.

Si pongono dubbi anche sulla seconda tesi, secondo la quale la dichiarazione che determinate clausole contrattuali siano abusive, e conseguentemente non vincolanti per il consumatore, non impedisce la modifica di altre clausole contrattuali in modo che, alla fine, il contratto possa essere eseguito. La Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia; in prosieguo: la «Corte suprema») qualificando le clausole di conversione come disposizioni contrattuali abusive, ha valutato negativamente il fatto che l'importo del mutuo fosse espresso in CHF e non in PLN e ha dichiarato che il contratto di mutuo doveva essere considerato un contratto di mutuo in PLN. Non è chiaro, tuttavia, se questa peculiare conversione di un mutuo in valuta estera in un mutuo in PLN sia il risultato dell'interpretazione delle dichiarazioni di volontà delle parti contraenti (articolo 65, paragrafo 2, del codice civile) o dell'accertamento che la disposizione determinante l'importo del mutuo sia un'altra disposizione contrattuale abusiva (articolo 385¹, paragrafo 1, del codice civile). Sarebbe che l'intento della Corte suprema non fosse quello di dichiarare abusiva la disposizione del contratto di mutuo che determina l'importo del mutuo (articolo 385¹, paragrafo 1, del codice civile), poiché in questo caso la modifica o l'integrazione del contratto, al fine di eliminare una lacuna creatasi nel contratto, sarebbe direttamente in contrasto con l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13. Pertanto, appare che secondo la Corte suprema bisogna ritenere che l'importo del mutuo sia determinato in PLN e non in CHF in base all'interpretazione delle dichiarazioni di volontà delle parti (articolo 65, paragrafo 2, del codice civile). Tuttavia in questo caso sorge la domanda se tale interpretazione dell'articolo 65, paragrafo 2, del codice civile, sia conforme agli

⁷ V. sentenza del 26 marzo 2019, Abanca Corporación Bancaria e Bankia, C-70/17 e C-179/17, punto 64.

articoli 6 e 7, della direttiva 93/13 nonché se un'interpretazione di questo tipo abbia lo scopo di tutelare gli interessi del consumatore o se sia volto a tutelare gli interessi del professionista che applica le clausole contrattuali abusive. Non può, infatti, escludersi una situazione in cui il giudice, dopo aver dichiarato l'abusività di alcune clausole contrattuali, possa accertare che senza quelle clausole l'ulteriore esecuzione del contratto sarebbe impossibile, ma per evitare la nullità del contratto interpreti altre clausole in modo tale da mantenere il contratto in vigore. In una situazione in cui il consumatore accetti la nullità del contratto, tale operazione del giudice appare contraria agli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13 e, di conseguenza, al principio che osta ad un giudice di modificare il contratto in modo diverso dalla dichiarazione di inefficacia delle clausole abusive, al principio della tutela effettiva dei diritti dei consumatori e all'obbligo di tener conto dell'effetto dissuasivo sui professionisti derivante dall'applicazione della direttiva 93/13.

Secondo una soluzione alternativa, il giudice potrebbe ritenere che le disposizioni relative all'erogazione e al rimborso del mutuo contenute nell'articolo 2, paragrafo 2, e nell'articolo 6, paragrafo 1, delle condizioni del contratto configurino clausole contrattuali integralmente abusive, non vincolanti per le parti (articolo 385¹, paragrafo 1, del codice civile), senza le quali è impossibile che il contratto rimanga vincolante (articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13); inoltre tale contratto, che non contiene disposizioni necessarie relative alle condizioni di rimborso del mutuo e alla messa a disposizione del consumatore delle somme di denaro (articolo 69, paragrafo 2, punti 4 e 8, della legge bancaria), sarebbe contrario alla legge e quindi nullo (articolo 58, paragrafo 1, del codice civile), e pertanto tutti i pagamenti effettuati in base al contratto - cioè l'erogazione del mutuo e il pagamento delle rate - costituirebbero prestazioni indebite (articolo 410, paragrafo 2, del codice civile), soggette a ripetizione (articolo 405 del codice civile, in combinato disposto con l'articolo 410, paragrafo 1, del codice civile). Tale soluzione sembra possibile nel caso in questione, soprattutto se si considera che i ricorrenti hanno acconsentito alla dichiarazione di nullità del contratto. Nondimeno, poiché una tale soluzione sarebbe contraria all'interpretazione giurisprudenziale delle norme nazionali precedentemente esposta, si è reso necessario proporre la presente domanda di pronuncia pregiudiziale. Pertanto, il giudice del rinvio ritiene indispensabile che la Corte di giustizia risponda alla domanda, se le conclusioni proposte siano corrette.

Il giudice del rinvio propone le seguenti risposte alle questioni proposte.

1. L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio devono essere interpretati nel senso che essi ostano all'interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali, secondo la quale il giudice non dichiara il carattere abusivo dell'intera clausola contrattuale ma soltanto di quella sua parte che ne compporti l'abusività, lasciando in questo modo parzialmente efficace tale clausola.

2. L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio devono essere interpretati nel senso che essi ostano

all'interpretazione giurisprudenziale, secondo la quale il giudice, dopo aver dichiarato il carattere abusivo di una clausola contrattuale, senza la quale l'intero contratto non potrebbe rimanere in vigore, può modificare la rimanente parte del contratto interpretando le dichiarazioni di volontà delle parti, al fine di evitare la nullità del contratto, favorevole per il consumatore.

DOCUMENTO DI LAVORO